

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7277 del 22/12/2025
Oggetto	Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM1217 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento finale D10 presso l'impianto gestito dalla Società Essere S.p.A. - Via Carlo Zotti, 32 - 47122 Forlì (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7586 del 22/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica: **SM1217**
Notificatore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore: **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario: **Essere S.p.A.** – Via Carlo Zotti, 32 – 47122 Forlì (FC) – Italia (IT)
Impianto finale: **Essere S.p.A.** – Via Carlo Zotti, 32 – 47122 Forlì (FC) – Italia (IT)
Operazione di trattamento: Smaltimento finale **D10**
Allegati: Trasportatore (Allegato 1), Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della notifica SM1217

I. Decisione

1. **La notifica SM1217** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
 - codice EER: **18.01.03*** ("rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni")
 - codice A: **A4020**
 - codice Y: **Y1**
 - codice di pericolosità H/HP: **H 6.2**
 - quantità totale: **100 tonnellate**
 - n.ro spedizioni: **30**
 - tipo di imballaggio: **contenitore specifico**
 - stato fisico: **solido**

destinati all'impianto gestito dalla Società Essere S.p.A. ubicato in Via Carlo Zotti, 32 – 47122 Forlì (FC) per essere sottoposti all'operazione di smaltimento finale D10,

è approvata ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;

2. la presente Decisione è valida **dal 12 gennaio 2026 fino al 11 gennaio 2027;**;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. **L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestato** anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere

trasmessa, per conoscenza anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 1/39387/60/190582305 stipulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in possesso della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di notificatore in scadenza il 20.01.2026**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 12.12.2025, rep. n. TTR 2025/0911 U, acquisito agli atti di Arpae con PG/2025/221924 del 15.12.2025, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Eco Eridania S.p.A.** Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie **SM1217**;
4. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
7. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 3 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 59,4, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 65**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di smaltimento finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare **quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti**, sotto la sua responsabilità, **l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti**;
7. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto etc...), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
9. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento**. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
10. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente

procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Si evidenzia, in particolare, che:

- con nota datata 12.12.2025, rep. n. TTR 2025/0911 U, acquisito agli atti di Arpae con PG/2025/221924 del 15.12.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1217;
- Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), ritenendo per quanto di propria competenza che la suddetta notifica fosse debitamente compilata a norma dell'art. 4, punto 3), secondo comma del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., con nota del 16.12.2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/223957 del 16.12.2025, ha trasmesso al notificatore e all'Autorità competente di Spedizione la relativa la conferma di ricevimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (deposito preliminare D15).

La Società Essere S.p.A. (impianto di destinazione finale) è in possesso di valida autorizzazione per la gestione dei rifiuti con codice EER 18.01.03* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni", attraverso operazioni di smaltimento finale D10.

In data 22.12.2025 è stato acquisito al PG/2025/228313., il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 19.12.2025).

In data 08.07.2025 è stato acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 903,73 effettuato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. con bollettino pagoPA in data 19.12.2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i..

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico Dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Vista la Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-2025-320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di Dirigente Amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente Amministrativa di Arpae in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, Dott.ssa Elena Montepaone, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
Dott.ssa Elena Montepaone*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.